

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 5 settembre 2019, n. **16**.

Modifiche al D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, recante “Regolamento attuativo dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance”.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 5 settembre 2019, n. 16.

Modifiche al D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, recante “Regolamento attuativo dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19;

Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, recante: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni” come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n. 18;

Visto il D.P.Reg. 16 novembre 2018, n. 29, recante: “Regolamento attuativo dell’art. 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del D.P. Reg. 10 maggio 2001, n. 8”;

Visto il D.P.Reg. 12 febbraio 2019, n. 4, recante: “Regolamento attuativo dell’art. 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n.8, istitutivo dell’Autorit  di bacino del distretto idrografico della Sicilia”;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 ed in particolare l’articolo 11;

Visto il D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, recante “Regolamento attuativo dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance”;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;

Ritenuto di dover apportare al citato D.P.Reg. n. 52/2012 talune, mirate, modifiche al fine di allinearne l’impianto alle disposizioni ed ai principi adottati a livello nazionale ed in particolare delle novit  normative introdotte dal decreto legislativo n. 74/2017;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa – Sezione consultiva n. 49/2019 reso nell’Adunanza di sezione 7 maggio 2019;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 295 dell’8 agosto 2019;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalit 

1. All’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “*articoli 8 e 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*” sono aggiunte le parole “*e successive modifiche ed integrazioni*”;

b) al comma 1, le parole “*nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come richiamati dal citato articolo 11*” sono sostituite dalle seguenti: “*nel citato decreto legislativo*”.

Art. 2.

Ciclo di gestione della performance

1. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d) del comma 2, dopo le parole “*nonch  ai competenti organi*” sono inserite le parole “*di controllo interni ed*”.

Art. 3.

Programma triennale per la trasparenza e l’integrit 

1. All’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “*dettati dall’articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*” sono sostituite dalle parole “*e delle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”.

Art. 4.

Programmazione

1. All’articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c) le parole “*contenente le direttive annuali assessoriali*” sono soppresse;

b) al secondo periodo del terzo comma, le parole “*ai Dipartimenti e/o strutture equiparate*” sono sostituite dalle parole “*alle strutture di massima dimensione e agli uffici speciali di ciascun ramo di amministrazione*”;

c) al terzo periodo del terzo comma, le parole “*dei Dipartimenti e/o strutture equiparate*” sono sostituite dalle parole “*delle predette strutture e uffici*” e la parola “*settembre*” sostituita dalla parola “*ottobre*”;

d) al quarto comma, le parole “*e monitoraggio*” sono soppresse; dopo le parole “*rispetto alla direttiva annuale*” sono aggiunte le parole “*di cui al comma 1, lettera b)*”; le parole “*e provvede all’acquisizione del parere dell’Organismo indipendente di valutazione di cui al successivo articolo 11*” sono soppresse;

e) al comma 7 le parole “*di aree e servizi*” sono sostituite dalle parole “*delle strutture intermedie e loro articolazioni organizzative*”.

Art. 5.

Monitoraggio della performance e relazione sulla performance

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 cos'è sostituito: "1. L'Organismo indipendente di valutazione avvalendosi della struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 13, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verifica l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnala la necessità o l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo";

b) al comma 3, le parole "entro il 30 aprile" sono soppresse; dopo le parole "e il bilancio di genere realizzato," sono aggiunte le parole "evidenziando le eventuali variazioni degli obiettivi e degli indicatori, verificatesi durante l'esercizio cui la relazione medesima si riferisce.";

c) dopo il comma 4 inserito il seguente: "5. La relazione annuale sulla performance, che è adottata dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è validata dall'Organismo indipendente di valutazione, pubblicata entro il 30 giugno sul sito istituzionale della Regione.".

Art. 6.

Funzioni di programmazione

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica le parole "e monitoraggio" sono soppresse;

b) ai commi 1, 2 e 3 le parole "e monitoraggio" sono soppresse;

c) dopo il comma 3, aggiunto il seguente: "3 bis. Per la stesura finale dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 5, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si avvalgono del supporto della Segreteria generale della Presidenza.".

Art. 7.

Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "dei parametri e modelli di riferimento elaborati nelle linee guida a tal fine adottate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)" sono sostituite dalle parole "e, ove compatibili, degli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; dopo le parole "predisposto dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato" sono aggiunte le parole "e aggiornato annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione";

b) al comma 3, dopo le parole "La valutazione dei dirigenti" sono aggiunte le parole "collegata agli indicatori di performance della struttura operativa di diretta responsabilità, ai quali attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva ed"; le parole "l'accertamento del contributo individuale ai risultati complessivi dell'Amministrazione," sono soppresse;

c) al comma 4 sono aggiunte le seguenti parole: "e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali";

d) dopo il comma 4, aggiunto il seguente: "5. La valutazione negativa, rileva ai fini della responsabilità dirigenziale ed ai fini del licenziamento disciplinare".

Art. 8.

Soggetti preposti alla misurazione ed alla valutazione della performance

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole "competete la" sono aggiunte le parole "misurazione e", e le parole "dei Dipartimenti e degli" sono sostituite dalle parole "della performance organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso, delle strutture di massima dimensione e degli".

Art. 9.

Organismo indipendente di valutazione

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "dei Dipartimenti e/o Uffici equiparati" sono sostituite dalle parole "dell'Amministrazione nel suo complesso, delle strutture di massima dimensione e degli Uffici speciali di ciascun ramo dell'Amministrazione" e dopo le parole "nonché della performance" aggiunta la parola "individuale";

b) il comma 4 cos'è sostituito: "4. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione sono scelti secondo le procedure di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance istituito con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, in attuazione dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105.".

Art. 10.

Procedura di nomina dell'Organismo indipendente di valutazione

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "dell'Amministrazione regionale", le parole "e previo accertamento" sono soppresse e, dopo le parole "Segreteria generale", le parole "dei

requisiti e delle competenze specifiche di cui al precedente articolo 9, comma 4, lettere a) e b)” sono soppresse;

b) al comma 4 le parole “5 anni ed il relativo incarico non rinnovabile” sono sostituite dalle parole “3 anni ed il relativo incarico rinnovabile una sola volta, anche se non completato”;

c) al comma 5 sono aggiunte le seguenti parole “, ovvero, per ogni altra causa prevista dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di cui all’articolo 9, comma 4”.

2. La disposizione di cui al precedente comma 1, lettera b), non si applica ai componenti dell’Organismo indipendente di valutazione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 11.

Funzioni dell’Organismo indipendente di valutazione

1. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 cos’ sostituito: “1. L’Organismo indipendente di valutazione esercita le attivit  di controllo strategico di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e svolge, altres , le seguenti funzioni:

a) riferisce direttamente all’organo di indirizzo politico-amministrativo sugli esiti del controllo strategico di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1999;

b) propone all’organo di indirizzo la valutazione annuale dei dirigenti responsabili di strutture di massima dimensione e degli Uffici speciali, nonch  l’attribuzione agli stessi delle indennit  di risultato e/o premialit ;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all’articolo 5 e ne assicura la visibilit  attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione. Tale validazione costituisce presupposto necessario per l’erogazione di ogni tipo di premialit ;

d) garantisce la congruit  dei processi di misurazione e valutazione della performance, nonch  dell’erogazione delle premialit  secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni dell’Amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalit ;

e) verifica il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, accertando la trasparenza e l’integrit  dei controlli interni;

f) comunica tempestivamente le criticit  riscontrate ai competenti organi di governo ed ai vertici dell’Amministrazione, nonch  alla Corte dei conti;

g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all’integrit ;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione della pari opportunit ;

i) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese, le relative organizzazioni rappresentative, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali, le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche e gli organismi di controllo interni ed esterni all’Amministrazione.”.

Art. 12.

Utilizzo dei sistemi premianti

1. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “e alla validazione da parte dell’Organismo indipendente di valutazione della Relazione di cui all’articolo 5, comma 3”;

b) il comma 3 soppreso.

Art. 13.

Disposizioni finali

1. L’articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 soppreso.

2. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da “; a decorrere” fino alle parole “articolo 6” sono soppresse.

3. Al comma 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 29, il primo periodo cos’ sostituito: “l’Ufficio di Gabinetto cura, altres , le funzioni in materia di ciclo di gestione della performance allo stesso attribuite dalle disposizioni del Decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni”.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sar  pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrer  in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Il presente decreto non comporta maggiori oneri sul bilancio della Regione e sar  sottoposto a visto della Corte dei conti.
3.   fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Palermo, 5
settembre
2019.
MUSUMECI

Registrato alla Corte dei conti, add“ 2 ottobre 2019, al n. 937.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate   stato redatto ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali   operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all’epigrafe:

Il decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52, recante “Regolamento attuativo dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 5 ottobre 2012, n. 42.

Note al preambolo:

-La legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante “Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 29 dicembre 1962, n. 64.

-La legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, recante “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 10 aprile 1978, n. 15.

1 Il decreto legislativo del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana.” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 28 aprile 1979,

2 19.

3 Il decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013,

4 6 e successive modifiche e integrazioni.” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'1 luglio 2016, n. 28, S.O.

5 Il decreto del Presidente della Regione 3 agosto 2017, n. 18, recante “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione dell'assetto organizzativo del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Modifica all'Allegato 1 del D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12.” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 6 ottobre 2017,

6 42, S.O.

7 Il decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 29, recante “Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8.” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 18 gennaio 2019, n. 3.

8 Il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2019, n. 4, recante “Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorit  di bacino del distretto idrografico della Sicilia.” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 19 aprile 2019, n. 17, S.O.

-La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante ““Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attivit  produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 17 maggio 2000, n. 23.

1 Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

2 Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivit  svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n. 193.

3 Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivit  del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

-L'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante “Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalit  organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale.” cos  dispone:

 Misurazione, valutazione e trasparenza della performance. - 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, perseguono il continuo miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti nonch  la crescita delle competenze professionali del personale attraverso l'utilizzo di strumenti di valorizzazione del merito e di metodi di incentivazione della produttivit  e della qualit  della prestazione lavorativa informati a principi meritocratici di selettivit  e concorsualit  nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.

2. Per le finalit  di cui al comma 1, la Regione siciliana e gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, a decorrere dall'1 gennaio 2012, applicano ai propri sistemi di valutazione delle strutture e di misurazione della performance dei dipendenti, per quanto compatibili, i criteri ed i principi contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 6, 7 comma 1, 8, 9, 10, 11 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo ad adeguare con tempestivit  i propri ordinamenti ed i contratti collettivi di lavoro.

3. Il Presidente della Regione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adotta apposito regolamento con il quale disciplinare, nell'ambito dell'ordinamento della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le modalit  attuative delle disposizioni e dei principi di cui ai commi 1 e 2 nonch  le modalit  di nomina, composizione e funzionamento dei soggetti preposti al processo di misurazione e valutazione della performance anche in deroga, ove necessario, alle disposizioni di legge regionali vigenti in materia. .

-Per il decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52, recante “Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.” vedi nota all'Epigrafe.

-Il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2017, n. 130.

Nota all'art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b):

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52, recante “Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

 Oggetto e finalit . - 1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, disciplina il ciclo di gestione della performance organizzativa ed individuale, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni, e le modalit  di nomina, composizione e funzionamento degli organismi preposti al sistema di misurazione e valutazione della performance, adeguando l'ordinamento dell'Amministrazione regionale alle disposizioni ed ai principi contenuti nel citato decreto legislativo.

2. I criteri di misurazione e valutazione della performance hanno la finalit  di garantire elevati standard qualitativi ed economici dei servizi offerti, la valorizzazione dei risultati e la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito, l'erogazione di premi per i risultati perseguiti, l'incentivazione della qualit  della prestazione lavorativa e la selettivit  e la concorsualit  nella progressione di carriera in un quadro di pari opportunit  di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. .

Nota all'art. 2, comma 1, lett. a):

L'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52, recante “Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

 Ciclo di gestione della performance. - 1. L'Amministrazione regionale articola il ciclo di gestione della performance in coerenza con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio.

2. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:

a) la programmazione, finalizzata alla definizione ed all'assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, nonch  al collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;

b) il monitoraggio ed il controllo in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi;

c) la misurazione e la valutazione della performance organizzativa ed individuale e l'utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri che valorizzino il merito;

d) la rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni regionali, nonch  ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. .

Nota all'art. 3, comma 1, lett. a):

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52, recante “Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

ÇProgramma triennale per la trasparenza e l'integrit . - 1. L'Amministrazione regionale garantisce massima trasparenza ed integrit  in ogni fase del ciclo della performance, nonch  un'adeguata attuazione dei principi e delle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche attraverso uno specifico piano triennale, da aggiornare annualmente, approvato, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica. .

Nota all'art. 4, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c), lett. d) e lett. e):

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

ÇProgrammazione. - 1. Nell'ambito del ciclo di gestione della performance la fase della programmazione si sviluppa attraverso:

a) il programma pluriennale dell'intera legislatura, con eventuali aggiornamenti annuali, redatto dal Presidente della Regione con lo scopo di indicare i contenuti fondamentali dell'attiv  di Governo e le principali politiche dell'Amministrazione;

b) la direttiva annuale recante l'individuazione degli indirizzi strategici di carattere generale, con specifico riferimento agli obiettivi intersettoriali, adottata dal Presidente della Regione entro il mese di settembre dell'anno precedente;

c) il piano triennale della performance, aggiornato annualmente, ovvero un documento unico programmatico, (*parole soppresse*), adottato dal Presidente della Regione. Il Piano della performance, che deve essere redatto in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, provvede ad individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed i connessi obiettivi operativi. Con riferimento ai predetti obiettivi il Piano definisce le risorse assegnate ai responsabili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance ed i tempi cui gli indicatori vanno riferiti. Gli obiettivi sono definiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Il Piano recepisce i programmi redatti da ciascun ramo dell'Amministrazione ed articolato sui seguenti livelli: - obiettivi intersettoriali (strategici), di raccordo tra le politiche intraprese dai diversi Assessorati; - obiettivi settoriali (strategici), riguardanti le politiche intraprese da ogni singolo Assessorato;

- obiettivi operativi, descrittivi del modo in cui un singolo dipartimento concorre al perseguimento di corrispondenti obiettivi strategici dell'Assessorato;

-azioni, consistenti, per ciascun obiettivo operativo, nell'esplicitazione di risorse, responsabilit , indicatori di performance e tempi.

1. Il procedimento di adozione del Piano si conclude entro il 31 gennaio di ogni anno. Al fine di garantirne il coordinamento e l'uniformit , il Piano formalmente adottato dal Presidente della Regione dopo aver acquisito i piani che ciascun Assessore regionale, entro il 31 dicembre, ha elaborato in base alle proposte pervenute dai dirigenti preposti *alle strutture di massima dimensione e agli uffici speciali di ciascun ramo di amministrazione*. Nell'ambito delle predette strutture e uffici le procedure di programmazione delle articolazioni intermedie e delle unit  operative vengono avviate nel mese di ottobre.

2. Il Presidente, prima dell'adozione, verifica, avvalendosi degli Uffici di Gabinetto, cui sono affidate le funzioni di programmazione (*parole soppresse*) ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento, la coerenza di ciascun piano assessoriale rispetto alla direttiva annuale di cui al comma 1, lettera b) (*parole soppresse*).

3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite, in raccordo con i dirigenti di vertice interessati, all'interno del Piano della performance.

4. La ritardata formulazione da parte dei dirigenti di vertice delle proposte di competenza, propedeutiche all'adozione del Piano della performance, valutata agli effetti della determinazione della retribuzione di risultato, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti; non erogata la retribuzione di risultato ai dirigenti di vertice che abbiano concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti. In ipotesi di mancata adozione del Piano della performance l'amministrazione regionale non pu  procedere ad assunzioni di personale

o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

7. Entro il mese di febbraio, e comunque entro un mese dalla definizione del Piano della performance, i dirigenti di vertice, coadiuvati dai rispettivi servizi di controllo di gestione, predispongono il piano di lavoro e provvedono

all'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti responsabili delle strutture intermedie e loro articolazioni organizzative. .

Nota all'art. 5, comma 1, lett. a), lett. b) e lett. c):

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

ÇMonitoraggio della performance e relazione sulla performance.

1. *L'Organismo indipendente di valutazione avvalendosi della struttura tecnica di supporto di cui all'articolo 13, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verifica l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnala la necessit  o l'opportunit  di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo.*

2. L'attiv  di monitoraggio prende avvio con l'approvazione del Piano della performance e comporta un costante riscontro della coerenza e della sostenibilit  delle azioni e degli interventi posti in essere rispetto agli obiettivi da conseguire.

3. Il Presidente della Regione, (*parole soppresse*), acquisite le relazioni predisposte entro il 30 marzo da ciascun Assessore regionale in collaborazione con i vertici delle rispettive amministrazioni, adotta un documento unico denominato Relazione sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato, *evidenziando le eventuali variazioni degli obiettivi e degli indicatori, verificatesi durante l'esercizio cui la relazione medesima si riferisce.*

4. Ai fini di cui ai precedenti commi, gli organi di indirizzo politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze del sistema interno di controllo di gestione e possono, altres , avvalersi dei dati acquisiti dalla struttura tecnica di supporto dell'Organismo indipendente di valutazione.

5. *La relazione annuale sulla performance, che adottata dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e validata dall'Organismo indipendente di valutazione, pubblicata entro il 30 giugno sul sito istituzionale della Regione. .*

Nota all'art. 6, comma 1, lett. a), lett. b), e lett. c):

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

ÇFunzioni di programmazione (parole soppresse). - 1. Le funzioni di programmazione (*parole soppresse*) sono espletate dagli Uffici di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali.

1. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione le funzioni di programmazione (*parole soppresse*) sono assegnate a tre dipendenti dell'Amministrazione regionale di cui uno con qualifica dirigenziale.

2. Nell'ambito degli Uffici di Gabinetto degli Assessori regionali le funzioni di programmazione (*parole soppresse*) sono assegnate ad un dipendente dell'Amministrazione regionale.

3 bis. *Per la stesura finale dei documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 5, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 si avvalgono del supporto della Segreteria Generale della Presidenza.*

4. Il dirigente dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione di cui al comma 2 deve essere prioritariamente individuato tra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

-diploma di laurea, specialistica e/o magistrale o conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in una delle seguenti discipline: in economia, in ingegneria gestionale, in materie giuridiche. Per le lauree in discipline diverse richiesto altres  un titolo di studio postuniversitario in profili afferenti alle materie suddette ovvero in uno dei seguenti settori: dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione delle performance e dei risultati. In mancanza dei superiori requisiti, i dirigenti devono essere in possesso di esperienza almeno quinquennale di pianificazione e controllo della gestione, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati.

5. Gli altri dipendenti di cui ai commi 2 e 3 devono essere in possesso di documentata esperienza acquisita in materia di pianificazione e controllo della gestione, del l'organizzazione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati. .

Nota all'art. 7, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c), e lett. d):

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

ÇMisurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale. - 1. L'Amministrazione regionale procede annualmente alla verifica della performance organizzativa e individuale valutando il rendimento complessivo della propria struttura e delle singole articolazioni e misurando le prestazioni lavorative e le competenze organizzative espresse dal personale.

1. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, tenendo conto, ove compatibili, degli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si dota del Sistema di misurazione e valutazione della performance che, predisposto dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, adottato e aggiornato annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione con decreto del Presidente della Regione.
2. La valutazione dei dirigenti collegata agli indicatori di performance della struttura operativa di diretta responsabilità, ai quali attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva ed ha ad oggetto la verifica del raggiungimento di specifici obiettivi individuali, (parole soppresse), la qualità dei servizi e dei progetti di pertinenza, le competenze tecniche e manageriali, nonché le capacità di valutazione dei propri collaboratori, attraverso una significativa differenziazione dei giudizi, e dei comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo di riferimento.
3. La valutazione del personale indirizzata alla verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, all'accertamento della qualità dell'apporto del singolo dipendente al gruppo di lavoro in cui inserito (performance operativa), nonché all'accertamento dei comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo di riferimento e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali.
4. La valutazione negativa, rileva ai fini della responsabilità dirigenziale ed ai fini del licenziamento disciplinare.È.

Nota all'art. 8, comma 1, lett. a):

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

ÇSoggetti preposti alla misurazione ed alla valutazione della performance. - 1. Le funzioni di misurazione e valutazione della performance sono svolte:

- a) dall'Organismo indipendente di valutazione cui compete la misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso, delle strutture di massima dimensione e degli Uffici speciali di ciascun ramo di amministrazione, nonché la formulazione all'organo di indirizzo politico-amministrativo della proposta di valutazione annuale della performance individuale dei dirigenti di vertice;
- b) dai dirigenti di vertice cui compete la valutazione della performance individuale dei dirigenti assegnati alle rispettive strutture;
- c) dai dirigenti responsabili delle singole articolazioni organizzative in relazione al personale alle stesse assegnato.È.

Nota all'art. 9, comma 1, lett. a) e lett. b):

L'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

ÇOrganismo indipendente di valutazione. - 1. Le funzioni di misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'Amministrazione nel suo complesso, delle strutture di massima dimensione e degli Uffici speciali di ciascun ramo dell'Amministrazione, nonché della performance individuale dei dirigenti regionali di vertice sono demandate ad un organismo a tale scopo istituito, denominato Organismo indipendente di valutazione, che, in posizione di autonomia ed indipendenza di giudizio, opera presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

2. L'Organismo indipendente di valutazione svolge la propria attività in composizione collegiale, con compiti decisionali, di coordinamento e di indirizzo. Esso composto da tre soggetti esterni all'Amministrazione, dei quali uno designato con funzioni di presidente.

1. Per l'espletamento delle attività ad esso attribuite, l'Organismo

indipendente si avvale di una propria struttura tecnica di supporto di cui al successivo articolo 13.

2. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione sono scelti secondo le procedure di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance istituito con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, in attuazione dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105.È.

Nota all'art. 10, comma 1, lett. a), lett. b) e lett. c):

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

ÇProcedura di nomina dell'Organismo indipendente di valutazione. - 1. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente medesimo.

1. I provvedimenti di nomina dei componenti dell'Organismo indipendente sono adottati previa pubblicazione di un apposito avviso sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale (parole soppresse), a cura della Segreteria generale, (parole soppresse).
2. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 durano in carica 3 anni ed il relativo incarico rinnovabile una sola volta, anche se non completato. Il contratto di prestazione d'opera professionale dei soggetti medesimi sarà stipulato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, ed il trattamento economico determinato in euro 25.000,00 lordi annui per il presidente ed in euro 20.000,00 lordi annui per gli altri componenti. Il relativo incarico non instaura un rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego.
4. La revoca dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione avviene con provvedimento motivato del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, per gravi e/o ripetuti inadempimenti degli obblighi contrattuali e nel caso di sopraggiunta causa di decadenza, incompatibilità o conflitto di interesse, ovvero, per ogni altra causa prevista dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di cui all'articolo 9, comma 4.
5. La procedura di conferimento degli incarichi di cui ai precedenti commi soggetta alle vigenti disposizioni in materia di nomine e designazioni da parte di organi dell'Amministrazione regionale.
6. In coerenza alle vigenti disposizioni in materia di trasparenza, i nominativi ed i curricula dei soggetti preposti all'Organismo indipendente nonché i compensi percepiti sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione siciliana.È.

Nota all'art. 11, comma 1:

L'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

ÇFunzioni dell'Organismo indipendente di valutazione. -1. L'Organismo indipendente di valutazione esercita le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e svolge, altresì, le seguenti funzioni:

- a) riferisce direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo sugli esiti del controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1999;
- b) propone all'organo di indirizzo la valutazione annuale dei dirigenti responsabili di strutture di massima dimensione e degli Uffici speciali, nonché l'attribuzione agli stessi delle indennità di risultato e/o premialità;
- c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 5 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione. Tale validazione costituisce presupposto necessario per l'erogazione di ogni tipo di premialità;

d) garantisce la congruità dei processi di misurazione e valutazione della performance, nonché dell'erogazione delle premialità secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni dell'Amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e

della professionalit`;

e) verifica il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, accertando la trasparenza e l'integrit` dei controlli interni;

f) comunica tempestivamente le criticit` riscontrate ai competenti organi di governo ed ai vertici dell'Amministrazione, nonch` alla Corte dei conti;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrit`;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione della pari opportunit`;

i) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le imprese, le relative organizzazioni rappresentative, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali, le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche e gli organismi di controllo interni ed esterni all'Amministrazione.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo indipendente:

a) si avvale dei sistemi informativi utilizzati per il controllo di gestione e delle strutture deputate al controllo stesso, ed accede a tutte le banche dati dell'Amministrazione regionale al fine dell'espletamento delle funzioni e del perseguimento degli obiettivi di cui al presente regolamento;

b) pu` richiedere a tutte le strutture dell'Amministrazione regionale, nel rispetto dei principi di economia delle procedure, documentazioni e informazioni utili allo svolgimento delle proprie attivit`, ivi inclusi analisi, studi e documenti relativi alla realizzazione di progetti tecnologici ed organizzativi.

3. L'Organismo indipendente si dota di un proprio regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento.È.

Nota all'art. 12, comma 1, lett. a) e lett. b):

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

ÇUtilizzo dei sistemi premianti. - 1. L'Amministrazione regionale persegue il miglioramento della performance, organizzativa ed individuale, la valorizzazione del merito e l'incentivazione della produttivit` e della qualit` della prestazione lavorativa attraverso l'introduzione di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonch` attraverso l'attribuzione di incentivi, sia economici che di carriera, a vantaggio dei dipendenti che conseguono le migliori performance.

2. La corresponsione di incentivi e premi collegati alla performance pu` avvenire solo successivamente allo svolgimento delle dovute verifiche ed attestazioni sul rendimento individuale e alla validazione da parte dell'Organismo indipendente di valutazione della Relazione di cui all'articolo 5, comma 3.

3. (comma soppresso).È.

Nota all'art. 13, comma 2:

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n. 52, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

ÇDisposizioni finali e abrogazioni di norme. - 1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare oneri economici aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

1. L'Organismo indipendente di valutazione di cui al precedente articolo 8 costituito ed opera con decorrenza dall'1 settembre 2012 (parole sopresse).
2. I Servizi di pianificazione e controllo strategico disciplinati dai commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 sono soppressi e cessano dalle loro funzioni il 30 agosto 2012. Entro tale data provvedono a definire le procedure di valutazione delle performance relative all'anno 2011.
3. Le procedure di nomina dell'Organismo indipendente di valutazione e quelle relative alla costituzione della struttura tecnica di supporto sono avviate immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Sono soppressi i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, le parole "e Servizio di controllo interno strategico" di cui all'articolo 2, comma 1, del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8 e il comma 11 dell'articolo 2 del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8.È.

Nota all'art. 13, comma 3:

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 29, recante "Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

ÇUfficio di Gabinetto. - 1. L'Ufficio di Gabinetto supporta l'organo di indirizzo politico, coordinando le attivit` degli Uffici di diretta collaborazione ed assicurando il necessario raccordo tra l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali svolte dalle strutture dipartimentali, in coerenza col principio di separazione delle stesse. Esso, altres`, cura i rapporti con gli Organi istituzionali dello Stato, nonch` con quelli di enti, organizzazioni ed organismi sia pubblici che privati riconducibili alle competenze dei rispettivi rami di amministrazione.

1. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione si compone complessivamente di non pi` di otto unit` di personale; quello degli Assessori regionali di non pi` di sei unit`.
2. All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori preposto il Capo di Gabinetto, nominato tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale, il quale collabora con l'organo politico nello svolgimento delle attivit` di indirizzo politico-amministrativo; cura l'organizzazione interna degli Uffici di diretta collaborazione e ne coordina le attivit`, al fine di assicurare l'unitariet` delle funzioni di supporto all'organo politico e degli Uffici di diretta collaborazione.
3. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto il Presidente della Regione e gli Assessori regionali possono nominare, scegliendolo, su base esclusivamente fiduciaria, tra i componenti con qualifica dirigenziale o tra i soggetti esterni di cui al successivo articolo 6, comma 1, un Capo di Gabinetto vicario, che sostituisce il Capo di Gabinetto in caso di assenza od impedimento. Se la nomina ` rivolta a soggetto esterno, questi deve essere in possesso dei requisiti normalmente previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e di esperienze connotate dalla partecipazione a processi decisionali complessi, ovvero dallo svolgimento di attivit` professionale.
4. L'Ufficio di Gabinetto cura, altres`, le funzioni in materia di ciclo di gestione della performance allo stesso attribuite dalle disposizioni del decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2012, n.52 e successive modifiche ed integrazioni. Presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica opera altres`, in posizione di autonomia ed indipendenza, l'Organismo indipendente di valutazione, di cui all'articolo 9 del D.P.Reg. n. 52/2012.È.